



# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. <b>240</b>	OGGETTO: Procedimento V2003/01040/PCC/5837 <b>Sig. Maragoni Piero</b>
data <b>26 SET. 2014</b>	Formalizzazione assenso nomina legale (art. 67 D.P.R. n. 268/1987)

L'anno duemilaquattordici, il giorno **VENTISEI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **15,30** e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

SCISCIONE Gianfranco	presente	X	assente	
CERILLI Paolo	presente	X	assente	
LONGO Ezio	presente	X	assente	
MARCUZZI Pierpaolo	presente	X	assente	
MINUTILLO Fabio	presente	X	assente	
PERRONI Emilio	presente	X	assente	
TINTARI Roberta	presente	X	assente	

Partecipa alla seduta il sottoscritto *Segretario Comunale*, dott. Marco Raponi

Assume la presidenza il *Sindaco* dott. Nicola Procaccini, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità *tecnica* della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, **31.07.14**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Avv. Martina Iannetti

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità *contabile* della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, **25.09.2014**

IL DIRIGENTE

Dot.ssa Ada Nasti

Su proposta dell'assessore al Contenzioso Legale

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota prot. n. 40583/I del 30.07.2014 con la quale il sig. **Maragoni Piero**, dipendente comunale in pensione, chiede il rimborso delle spese legali liquidate in sentenza n. 396/2011 della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che il sig. Maragoni Piero ha nominato come difensore di fiducia l'**Avv. Alfredo Zaza D'Aulisio**, a seguito del procedimento V2003/01040/PCC/5837;

VISTO il disposto di cui all'art. 67 del DPR n. 268/1987 secondo cui " *l'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio*";

RITENUTO doversi formalizzare il gradimento dell'ente al succitato nominato;

VISTA la sentenza n. 396/2011 della Corte dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, che ha prosciolto il sig. Maragoni Piero e liquidato a favore dei suoi difensori la somma di €. 2.000,00 per l'appello ed €. 1.500,00 per il giudizio di primo grado, per un totale di €. 3.500,00;

CONSIDERATO CHE l'ente pubblico di appartenenza rimborsa al dipendente (ex post, a procedimento concluso), le spese legali sostenute per la difesa ;

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 (T.U.EE.LL.);

VISTO il vigente Statuto;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

con voto unanime

## DELIBERA

- 1) di prendere atto della nomina da parte del sig. **Maragoni Piero**, dipendente comunale in pensione, dell'**Avv. Alfredo Zaza d'Aulisio**, quale proprio difensore a seguito del procedimento V2003/01040/PCC/5837;
- 2) di dare atto che il Comune provvederà a rimborsare al sig. **Maragoni Piero** le spese legali così come definite nella sentenza n. 396/2011 della Corte dei Conti;
- 3) di impegnare la spesa di €. 3.500,00 (tremilacinquecentoeuro/00), al capitolo 610 del bilancio 2014;
- 4) di liquidare al sig. **Maragoni Piero** la somma €. 3.500,00 (tremilacinquecentoeuro/00), comprensiva di IVA e CPA.

La deliberazione, messa a votazione, è approvata all'unanimità.

Indi,

## LA GIUNTA

con voto unanime e separato,

## DELIBERA

di dichiarare, per l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**CITTA' DI TERRACINA**  
**DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

**CERTIFICATO DI IMPEGNO**

Esercizio	Rif. al Bilancio			Codici Statistici							
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2014	1	01	02	03		00000610	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20140001010 0	09.09.2014		

Atto					
Tipo G.C.	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.

61862 MARAGONI PIERO

Per :

PROCEDIMENTO V2003/01040/PCC/5837 SIG. MARAGONI PIERO - FORMALIZZAZIONE ASSENSO NOMINA LEGALE - LIQUIDAZIONE

Importo Attuale Euro **3.500,00**  
 Importo Iniziale Euro **3.500,00**

<b>Previsione Attuale</b>	92.812,29
<b>Impegnato sul CAP</b>	92.812,29
<b>Differenza</b>	0,00

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.


SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 09.09.2014

IL RAGIONIERE CAPO

	<b>Dati relativi agli obblighi all'articolo 26 del D. Lgs. N. 33/2013</b>
<b>Oggetto</b>	Procedimento V2003/01040/PCC/5837 Formalizzazione assenso nomina legale (art. 67 D.P.R. n. 298/1987).
<b>Beneficiario</b>	Maragoni Piero
<b>Sede</b>	Via delle Arene n. 234 bis 04019 Terracina
<b>CF/P.IVA</b>	CF MRGPRI44A19L120B
<b>Importo (IVA inclusa)</b>	€. 3.500,00
<b>Unità organizzativa</b>	Settore Affari Legali
<b>Resp. Procedimento</b>	Avv. Martina Iannetti
<b>Modalità selezione</b>	Spese legali sentenza n. 396/2011 della Corte dei Conti

legale



AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  
04019                      TERRACINA

OGGETTO: Richiesta rimborso spese legali.

Con sentenza 336/2011 del 9/3/2011 la CORTE DEI CONTI –Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, ad integrale riforma della sentenza di primo grado, ha prosciolto il sottoscritto dagli addebiti della Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, disponendone l’assoluzione e liquidando a proprio favore il rimborso di spese legali per un totale di €3.500,00, così distinte:

- €1.500,00 per il giudizio di primo grado;
- €2.000,00 per l’appello.

Ciò premesso il sottoscritto chiede il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa, così come determinate dalla Corte dei Conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, in €3.500,00.

Considerato che il richiesto rimborso poteva essere anche disposto d’ufficio da codesto Comune, in possesso della sentenza d’appello della Corte dei Conti, chiede che lo stesso venga disposto con cortese urgenza.

Terracina, 29 luglio 2014

Distinti saluti

Piero Maragoni

Allegati: Stralcio della sentenza 336/2011 Corte dei Conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello.

(pagg. 1, 2, 13,14 e 23)

ORIGINALI

REPUBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

composta dai Magistrati :

<b>Dott. Ignazio de Marco</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott. Amedeo Rozera</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Dott. Alberto Avoli</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Dott. Fulvio Maria Longavita</b>	<b>Consigliere Relat.</b>
<b>Dott. Salvatore Nicolella</b>	<b>Consigliere</b>

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

sui ricorsi in appello iscritti ai numeri del registro di segreteria, rispettivamente:

- 35.190 proposto dal sig. **Silviano MASCI** - rappresentato e difeso dall'avv. Lucia-  
no DE SANTIS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 04019 -

TERRACINA (LT), alla Via Porta Romana, n. 2;

- 35.224 proposto dal sig. **Vincenzo ZIZZI** - rappresentato e difeso dall'avv. Lucia-  
no DE SANTIS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 04019 -

TERRACINA (LT), alla Via Porta Romana, n. 2;


- 35.225 proposto dal sig. **Vincenzo Silvino RECCHIA** - rappresentato e difeso  
dall'avv. Vincenzo ZIZZI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 04019

- TERRACINA (LT), al Viale della Vittoria, n. 5

- 35.226 proposto dal sig. **Antonio Edis MAZZUCCO** - rappresentato e difeso

dall'avv. Vincenzo ZIZZI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 04019

- TERRACINA (LT), al Viale della Vittoria, n. 5;



- 35.326 proposto dal sig. Mario Attilio GIANNETTI - rappresentato e difeso

dall'avv. Ermanno MARTUSCIELLO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 04022- FONDI (LT), alla Via Gioberti, n. 11;

- 35.304 proposto dal sig. Adolfo BRUNO- rappresentato e difeso dagli avv. Maria

Stefania Masini e Tommaso Di Nitto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo dei menzionati legali, Roma , Via della Vite;

- 35.307 proposto dal sig. Piero MARAGONI - rappresentato e difeso dall'avv. Al-

fredo Zaza d'Aulisio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fra taccia, Roma, via Cola di Rienzo n°163, scala C;

- 35.308 proposto dal sig. Luigi DI MAURO - rappresentato e difeso dall'avv. Al-

fredo Zaza d'Aulisio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fra taccia, Roma, via Cola di Rienzo n°163, scala C

tutti avverso la sentenza n. 318/09, depositata il giorno 10 marzo 2009, pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Lazio;

UDITI, alla pubblica udienza del giorno 09 marzo 2011, con l'assistenza del-

la Segretaria Sig.ra Gerarda CALABRESE: il relatore, Cons. LONGAVITA; l'avv.

DE SANTIS (per Masci e V. Zizzi) e l'avv. V. ZIZZI (per RECCHIA, MAZZUCCO

e GIANNETTI, su delega); l'avv. Stefania MASINI (per Bruno), l'avv. Giulio

SIMEONE (delegato, per MARAGONI e DI MAURO) e il P.M., in persona del

V.P.G. dott. Antonio GALEOTA;

### Svolgimento del Processo

1) - Con l'impugnata sentenza, la Sezione Giurisdizionale di questa Corte per la Regione Lazio ha condannato gli appellanti, nelle loro rispettive qualità di amministratori e dipendenti del Comune di Terracina, al pagamento - a favore di detto Comune - di somme di vario importo, per il danno risentito dal Comune stesso

alla tardiva del

naggior oneri s

aria e spese di

di debito fuori l

In particolare,

- il sig. Silviar

39.562,00, ol

- il sig. Vince

oltre oneri a

- il sig. Vin

di €. 11.12

- il sig. Ar

€. 14.519


- il sig. P

€. 35.38

Ha, alt

MAU

47.40



Handwritten signature or initials.


Vertical text on the right margin: cura, a) e, fat, b), fa, c)

Anche in questo caso, dalla predetta delibera risulta che il soggetto "autorizzato a esperire tutte le procedure relative al deposito presso la Tesoreria Provinciale della Cassa DD.PP." era il Sindaco, il quale era stato pure onerato di "richiedere all'UTE di Latina la rideterminazione delle indennità non accettate".

Dalla linea difensiva del dr. Bruno, invece, emerge con ogni evidenza una palese carenza di fondi, quanto alla reale possibilità di dare concreta esecuzione al procedimento espropriativo in discorso.

Solo con la "deliberazione consiliare n°70 del 14/11/1991, (che) ha approvato il bilancio di previsione 1992", invero, sono state "previste" iniziative per dare copertura agli espropri oggetto della gravata sentenza, concretantesi, peraltro, nella "accensione di apposito mutuo" (v. pag. 8 dell'atto di appello del dr. Bruno), e dunque in una forma non ancora attuale di copertura.

4.3.3) - D'altronde, e con ciò si chiude sul punto, l'addebito che emerge dalla relazione del Segretario comunale nei confronti del Rag. Maragoni, almeno per quanto che attiene alla vicenda espropriativa di cui al ripetuto n°1 del "prospetto n°3", non investe affatto la condotta omissiva contestata dalla Procura Regionale di non aver versato alla Cassa DD.PP. le indennità di esproprio, ma investe la condotta commissiva di aver espresso "parere di regolarità contabile sulle deliberazioni di deposito", senza -si intende- che ne sussistessero in concreto le condizioni di copertura finanziaria (v. ultima pag. della relazione 1 del Segretario Comunale di Terracina in atti Procura Regionale). Tanto a riprova del fatto che il Rag. Maragoni non ha mai avuto la materiale disponibilità dei soldi da versare alla Cassa DD. PP. per dare piena e corretta esecuzione alle ricordate deliberazioni di Giunta.



4.4) - Nel tratteggiato contesto, dunque, appare fondato il terzo motivo di gravame, dedotto dalla difesa del rag. Maragoni, volto ad escludere ogni responsabilità

del medesimo, posto che – si è precisato – le “delibere di Giunta avevano incaricato il sindaco di esperire tutte le procedure relative al deposito presso la Tesoreria Provinciale della Cassa DD.PP delle somme dovute”.

Va da sé che il riferimento alle “procedure relative al deposito presso la Tesoreria Provinciale della Cassa DD.PP delle somme dovute” non investe certo il materiale deposito delle predette somme, senz’altro di competenza del Rag. Maragoni, ma la provvista delle risorse occorrenti, di competenza propria degli organi “politici” del Comune e, in particolare –nel caso di specie – del Sindaco.

4.5) – Tale assorbente ragione induce il Collegio ad accogliere l’appello del rag. Maragoni.

Ad integrale riforma della gravata sentenza, pertanto, il predetto va prosciolto dagli addebiti della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, senza neanche esaminare gli altri motivi di impugnazione, ad iniziare da quello sulla “genericità dell’invito a dedurre” (v. pag. 3 del gravame), da ritenere peraltro inammissibile, in quanto formulato per la prima volta in appello (ex art. 345 cpc), come giustamente osservato dalla Procura Generale.

4.6) – Il disposto proscioglimento comporta la liquidazione a favore dei difensori del Rag. Maragoni degli “onorari e diritti”, ex art. 3 della l. n°639/1996, quale interpretato dall’art. 10-bis, comma 10, della l. n°248/2005, che il Collegio fissa in: a) € 2.000,00 (complessivi) per l’appello e b) € 1.500,00 (complessivi) per il giudizio di primo grado; tanto, tenendo conto del valore della causa, della materia trattata, del numero degli atti posti in essere e degli altri criteri indicati dall’art. 5, cap. I, all. 1, del D.M. n°127/2004.

5) – Venendo, ora, alla posizione dell’ing. DI MAURO, si ricorda che la Procura Regionale lo ha convenuto in giudizio per le vicende espropriative di cui ai nn. 5, 7,

9 del “prospett

ettivamente: la

icola Luigi ed

tri” (ex n°8 de

più volte richiar

5.1) – L’ar

lavori Pubbli

ililio, “Capo

sinteressato

In tal sc

ve) adott

precisato

essi, sep.

quali (s

ne).

In

prede

dò d

Gi

d

c

- Silvano MASCI, il procedimento di cui al giudizio n. 35.190;
- Vincenzo ZIZZI, il procedimento di cui al giudizio n. 35.224;
- Vincenzo Silvino RECCHIA, il procedimento di cui al giudizio n. 35.225
- Antonio Edis MAZZUCCO, il procedimento di cui al giudizio n. 35.226;
- Mario Attilio GIANNETTI, il procedimento di cui al giudizio n. 35.326

**Condanna** i medesimi al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, comprensive degli oneri direttamente riferiti alla procedura di definizione agevolata, in favore del "Bilancio dello Stato - Tesoreria Centrale" (capo X, cap. 3455, art. 1) che, fino alla data della presente sentenza, sono quantificate in €. 84,80 -

(ottantaquattro/80 centesimi) ciascuno;

B) assolve i sigg. Piero MARAGONI e Luigi DI MAURO e liquida a favore dei loro legali diritti ed onorari, come in motivazione.

Non è luogo a pronuncia sulle spese dei relativi giudizi;

C) condanna il dr. Adolfo BRUNO al pagamento a favore del Comune di Terracina della somma di € 6.000,00 (compresi gli oneri rivalutativi), oltre alle spese di giudizio che liquida nei suoi confronti, alla data della presente pronuncia, in € 204,68 -

(duecentoquattro/68 centesimi)

Sulle somme dovute per effetto della presente sentenza vanno corrisposti gli interessi legali, dalla data della sentenza stessa al soddisfo.

Manda alla Segreteria, per le comunicazioni di rito.

Roma, Camera di Consiglio del 9/3/20011.

Il Consigliere Estensore

Fulvio Maria Longavita

Il Presidente

Ignazio de Marco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO 27/04/11

IL DIRIGENTE

COMUNE DI VERACINA  
D.M. VERACINA  
P.O. VERACINA  
Prot. 2549  
N. 1507

- Settore Ambiente, Cooperativa ed. e Sportivismo
- Settore Infanzia
- Settore Cultura e Patrimonio
- Settore Provveditorato e Gare

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Dr. Nicola Procaccini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Marco Raponi

### REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno - 2 OTT. 2014 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, e che sarà pubblicato il giorno successivo alla data di inserimento.

Terracina - 2 OTT. 2014

IL DELEGATO

LA SEGRETERIA GENERALE

~~CAPO SEGRETERIA~~  
SERVIZI GENERALI  
E GESTIONE DEL PERSONALE  
Dott. Enrico Giuliano Marraoni

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula delle immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina

p- L'UFFICIO DELIBERAZIONI